



Procura distrettuale della Repubblica di Bologna

Ufficio del Procuratore della Repubblica - Giuseppe AMATO

Al Signor Questore	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestale	BOLOGNA
Al Signor Comandante provinciale della Guardia di Finanza	BOLOGNA
Al Signor Direttore della Sezione DIA	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Sezione Anticrimine Carabinieri	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia locale del Comune di (con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia)	BOLOGNA
Ai Signori Procuratori Aggiunti Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria	SEDE

Objetto: Arresto da parte della polizia giudiziaria – stato di “quasi flagranza”.

Mi si segnalano alcune problematiche in caso di arresto nella quasi flagranza e, in proposito, plurime non convalide dell’arresto da parte dei giudici.

E’ situazione che impone, per gli organi di polizia e per l’Ufficio, una necessaria chiarificazione, che eviti il rischio di attività *contra legem* e comunque inutilmente defatiganti, allorquando la doverosa e pertinente azione degli organi di polizia finisca con l’essere neutralizzata da provvedimenti di non convalida.

Va allora chiarito quando debba ritenersi sussistente la quasi flagranza nell’ipotesi di frequente verificaione in cui la p.g. è stata attivata dalla segnalazione del privato, vittima del reato o testimone.



Soccorrono le puntuali indicazioni delle Sezioni unite, rese con la sentenza 24 novembre 2015- 21 settembre 2016 n. 39131, Ventrice:

"In tema di arresto da parte della polizia giudiziaria, lo stato di "quasi flagranza" non sussiste nell'ipotesi in cui l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte della vittima o di terzi, dovendosi in tal caso escludere che gli organi di polizia giudiziaria abbiano avuto diretta percezione del reato. La nozione di "inseguimento", caratterizzata dal requisito cronologico dell'"immediatezza" ["subito dopo il reato"], postula, quindi, la necessità della diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli operanti della polizia giudiziaria procedenti all'arresto: l'attribuzione dell'eccezionale potere di privare della libertà una persona si spiega proprio in ragione di tale situazione idonea a suffragare la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza (da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice che aveva escluso la quasi flagranza, in una vicenda in cui la polizia giudiziaria aveva proceduto all'arresto per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello dopo alcune ore dalla commissione del reato ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima e dalle persone informate dei fatti nonché degli esiti obiettivi delle lesioni rilevati sul corpo della persona offesa: in una situazione in cui, quindi, secondo le Sezioni unite, non poteva ricorrere l'ipotesi dell'"inseguimento" inteso nei termini di cui sopra)".

Ebbene, alla luce delle puntualizzazioni fornite dalle Sezioni unite, risulta ormai definitivamente stabilito che la "quasi flagranza" legittimante l'arresto da parte della polizia giudiziaria è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare "nesso" tra il soggetto ed il reato che, pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento. Tale condizione si può configurare nei casi in cui l'arresto avvenga in esito a inseguimento, ancorché protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo, o nel caso di rinvenimento sulla persona dell'arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima; ma non si può configurare nelle ipotesi nelle quali l'arresto avvenga in seguito ad un'attività di investigazione, sia pure di breve durata, attraverso la quale la polizia giudiziaria raccolga elementi (dalla vittima, da terzi o anche autonomamente) valutati i quali ritenga di individuare il soggetto da arrestare, il quale beninteso non sia trovato con cose che lo colleghino univocamente al reato e non presenti sulla persona segni inequivoci riconducibili alla commissione del reato da parte del medesimo.

Nella medesima prospettiva, deve ritenersi ricorrere il presupposto della "flagranza" allorché l'autore del reato sia stato "trattenuto" immediatamente dopo il fatto da un privato sino all'arrivo delle forze dell'ordine che poi procedono materialmente all'arresto, giacché in tale ipotesi, in linea con le puntualizzazioni fornite dalle Sezioni unite, non vi è soluzione di continuità tra il fatto, il trattenimento del soggetto da parte di terzi, l'immediato arrivo degli operanti e l'arresto da questi autonomamente e legittimamente eseguito (cfr. Sezione IV, 24 febbraio 2016, Proc. Rep. Trib. Rimini in proc. Mhedby).

Nello stesso senso, Sezione IV, 5 aprile 2016- 22 aprile 2016 n. 17015, Proc. Rep. Trib. Savona in proc. Santi, ha ribadito, per quanto interessa, che la "quasi flagranza" non si può configurare nelle



ipotesi nelle quali l'arresto avvenga in seguito ad un'attività di investigazione, sia pure di breve durata, attraverso la quale la polizia giudiziaria raccolga elementi (dalla vittima, da terzi o anche autonomamente) valutati i quali ritenga di individuare il soggetto da arrestare, il quale beninteso non sia trovato con cose che lo colleghino univocamente al reato e non presenti sulla persona segni inequivoci riconducibili alla commissione del reato da parte del medesimo (da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del procuratore della Repubblica avverso il provvedimento con cui il giudice non aveva convalidato, per carenza della "quasi flagranza", l'arresto eseguito per il reato di fuga e omissione di soccorso di cui all'articolo 189, commi 6 e 7, del codice della strada: il giudice, infatti, aveva apprezzato che l'arrestata era stata fermata, dopo l'incidente, non già all'esito di inseguimento della polizia giudiziaria o della persona offesa o di altri, ma mentre si trovava in ospedale, in un momento successivo all'individuazione del veicolo che aveva cagionato l'incidente, e sulla base delle dichiarazioni dalla medesima rese alla polizia giudiziaria). Cfr. ancora Sezione II, 11 marzo 2016- 24 marzo 2016 n. 12492, Proc. Rep. Trib. Lodi in proc. Ktaita ed altro; Sezione I, 2 dicembre 2015- 23 maggio 2016 n. 21198, Otay.

In definitiva è a questi principi che va data adesione .

Per l'effetto, la p.g. che intendesse procedere ad arresto in "quasi flagranza" nelle suddette situazioni deve motivare le ragioni della considerata sussistenza di tale stato, dovendosi però escludere che a tal fine possa ritenersi sussistente la "quasi flagranza" nell'ipotesi in cui l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi, dovendosi in tal caso escludere che gli organi di polizia giudiziaria abbiano avuto diretta percezione del reato.

In tali casi non si può procedere all'arresto e si eviti di procedervi per non obbligare il PM di turno a provvedere ex articolo 389 del Cpp.

Bologna, 22 giugno 2017

IL PROCURATORE DISTRETTUALE

Giuseppe Amato

